



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive



Prot. 16910
Rif. CD_123_19_DC

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

VISTA l'istanza presentata in data 23.05.2019 al n°16910 di prot., dal Sig. Mazzilli Domenico L.R. della Molino Dell'Adriatico s.r.l. con sede a Corato (BA) ai fini dell'ottenimento del Certificato di Destinazione Urbanistica per le particelle individuate catastalmente al **Foglio 55 – Mappali 190, 192, 193, 196, 197, 198, 201, 202, 205, 208, 210, 212, 213, 215, 217, 218, 251, 254, 255, 259, 260, 249, 252, 253, 257, 258, 376, 377, 378, 381, 385, 386, 406, 433, 488, 536, 538, 638, 640, 651, 653, 719, 720, 4068, 4099, 4101, 4104, 4106, 4107, 4109, 4111, 4113, 4115, 4117, 4120, 4121, 4124, 4126, 4088, 412, 4017;**

VISTO l'art. 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e s.m.i. che stabilisce i contenuti e le modalità per l'ottenimento del Certificato di Destinazione Urbanistica;

VISTO la Variante al Piano Regolatore Generale **approvato** con delibera di C.P. 30/11/1994, n° 88/12 e delibera di C.R. n° 87/24 del 21/01/1994.

VISTO il Nuovo Piano Regolatore Generale **adottato** con delibera del Consiglio Comunale n°81 del 20.10.2018 dichiarata immediatamente esecutiva.

CERTIFICA che i terreni e gli immobili sopra individuati ricadono:

RELATIVAMENTE al Piano Regolatore Generale , approvato con delibera di C.P. 30/11/1994, n° 88/12 e delibera di C.R. n° 87/24 del 21/01/1994:

*Le particelle individuate al Foglio 55, Mappali 4088 per ca. 2/3, , in base alla Variante al Piano Regolatore Generale approvata , rientra nella **Zona B6 di completamento**, assoggettata ai seguenti indici e parametri urbanistici artt. 15 e 18 delle N.T.A.:*

*Le particelle individuate al Foglio 55 - Mappali 4088 per ca. 1/3, 412, 4017 , ricadono in **“Zona E – parti del territorio destinate ad usi agricoli (Zona E)”**, disciplinata dall'art. 44 delle N.T.A. sotto riportato;*

*Le Particelle individuate al Foglio 55 – Mappali 190, 192, 193, 196, 197, 198, 201, 202, 205, 208, 210, 212, 213, 215, 217, 218, 251, 254, 255, 259, 260, 249, 252, 253, 257, 258, 376, 377, 378, 381, 385, 386, 406, 433, 488, 536, 538, 638, 640, 651, 653, 719, 720, 4068, 4099, 4101, 4104, 4106, 4107, 4109, 4111, 4113, 4115, 4117, 4120, 4121, 4124, 4126, ricadono in **“Zona Industriale D1”** con destinazione specifica a **“Aree per Attività produttive nell'ambito Piano Territoriale del Consorzio A.S.I. Val Pescara”** e disciplinate dall'art. 43 delle N.T.A.*

Art. 18 - Zona B6 Frazioni all'interno del territorio

Nelle frazioni all'interno del territorio la destinazione d'uso e' prevalentemente residenziale con servizi di tipo commerciale, culturali e di ristoro.

Sono consentiti anche magazzini, depositi e piccole attività artigianali purché non nocive.

L'edificazione avverrà mediante singole concessioni edilizie nel rispetto dei seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità' territoriale mc/mq 0.75

- **Indice di fabbricabilità fondiaria** mc/mq 1.50
- **Altezza massima** mt. 10.50 al di fuori delle aree assoggettate a strumento attuativo
- **Distanza dai confini** mt. 5.00 o a confine per pareti non finestrate
- **Distacco dalle strade** mt. 7.00 oppure in allineamento con gli edifici confinanti nel caso si costruisca in

aderenza

Nelle frazioni di Villa Grande, Caldari, Villa San Leonardo, Villa Torre, Jubatti, Villa San Nicola, Villa San Tommaso e Rogatti, l'Amministrazione Comunale al fine di tutelare i caratteri storico-ambientali degli insediamenti provvederà ad individuare e perimetrare le aree e gli edifici da sottoporre alla redazione di strumenti attuativi. In attesa della perimetrazione, nelle aree in cui l'indice di fabbricabilità territoriale e' superiore a mc/mq 1.5 e la superficie coperta non inferiore ad 1/8 della superficie fondiaria, le altezze massime dei nuovi edifici non potranno superare quelle degli edifici preesistenti e circostanti.

Nelle frazioni di Jurisci, Casone, Gagliarda Alta, sono state individuate plani metricamente le zone C6 da assoggettare a strumenti attuativi da attuare con Piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata da formulare nel rispetto degli indici sopra indicati.

Gli standard urbanistici vanno reperiti secondo le indicazioni della cartografia di Piano e di quelle di cui all'art. 7 delle presenti norme d'attuazione.

Art. 44 - Parte del territorio destinata ad usi agricoli (Zona E)

Nelle zone agricole, destinate all'esercizio di attività connesse con l'agricoltura, l'utilizzazione edificatoria, nel rispetto della L.U.R. 18/83 e successive modifiche:

- per la realizzazione di residenze (art. 70 L.R. 18/83);
- per la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo (art. 71 L.R. 18/83);
- Per la realizzazione di impianti produttivi (art. 72 L.R. 18/83);
- Per l'agriturismo (art. 73 L.R. 18/83).

Nelle zone agricole ricadenti tra la fascia litoranea e l'asse autostradale valgono le norme riportate nel Titolo IV della presente normativa con le quali si recepisce il Piano Regionale Paesistico.

a) UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI AGRICOLI AI FINI RESIDENZIALI.

L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli e' ammessa esclusivamente per residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo; l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza e' di 0.03 metri cubi per metro quadro; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia e' di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800 mc; l'altezza massima e' di ml. 7.00; i distacchi dai confini di ml. 5.00 o a confine con pareti non finestrate.

Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici definite al seguente comma 4, è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo Comune, o di Comuni contermini.

Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizioni del primo comma del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 metri cubi di residenza.

b) MANUFATTI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO.

Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, le serre e gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. Il loro volume non concorre alla formazione degli indici di cui all'articolo precedente; è consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di 200 metri quadrati per ettaro e comunque non superiore a 600 mq; l'altezza massima e' di ml. 7.00; non e' soggetta a questi limiti la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

c) IMPIANTI PRODUTTIVI NEI SUOLI AGRICOLI.

Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni:

- rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
- distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;
- altezza massima ml. 7.00;
- Parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo dell'area coperta;
- distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.

d) AGRITURISMO.

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare, una parte non superiore alla metà' dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico stagionale.

Relativamente ai distacchi dal ciglio stradale vanno rispettate le indicazioni e le disposizioni dell'art. 10 delle presenti norme di attuazione.

E' compito dell'Amministrazione Comunale inoltre assicurare che per tale zona, a seconda dei modi e delle localizzazioni preferenziali con cui sorgessero le costruzioni agricole di cui al presente articolo, sia assicurata la quantità minima di mq. 6 per abitante da destinarsi ad aree per l'istruzione, per attrezzature di interesse comune. Tali aree andranno reperite in modo da assicurare una facile accessibilità da parte degli abitanti della località alla quale sono riferite. Va inoltre ricercata l'integrazione e la complementarietà con quelle esistenti e programmate nelle frazioni che eventualmente

risultassero limitrofe. Le costruzioni di servizio all'agricoltura, magazzini, depositi, rimesse attrezzi, ecc. possono essere previsti in piani seminterrati o piani terra e non devono essere in comunicazione diretta con le unità abitative.

Qualora l'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria non consentisse per le case di abitazione esistenti nella zona, purché destinati ad uso agricolo, una ristrutturazione opportuna derivante da esigenze funzionali, igieniche e statiche è consentito un loro ampliamento in maniera tale che sia possibile portare la superficie utile del pavimento ad un massimo di mq. 120, con esclusione delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sempre che sia garantita la precedente destinazione di uso.

Art. 43 - Zona destinata ad insediamenti di carattere industriale (Zona D)

Esse sono ripartite nel modo seguente:

Zona D1 - comprende l'area industriale e la zona dei depositi Agip, per l'attuazione della prima si rimanda al P.R.G. dell'area industriale della Valle del Pescara e alla relativa variante, per la seconda invece si rimanda ai progetti approvati.

.....omissis.....

RELATIVAMENTE al P.R.T. del Consorzio A.S.I. Val Pescara approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 52/2 del 11/03/1997, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6/03/1978 n. 218 e s.m.i. è dell'art. 8 della L.R. 22/08/1994 n. 56.

Le Particelle individuate al Foglio 55- Mappali 190, 192, 193, 196, 197, 198, 201, 202, 205, 208, 210, 212, 213, 215, 217, 218, 251, 254, 255, 259, 260, 249, 252, 253, 257, 258, 376, 377, 378, 381, 385, 386, 406, 433, 488, 536, 538, 638, 640, 651, 653, 719, 720, 4068, 4099, 4101, 4104, 4106, 4107, 4109, 4111, 4113, 4115, 4117, 4120, 4121, 4124, 4126, ricadono in "Zona Industriale D" con destinazione specifica a "Aree per Attività produttive nell'ambito del Piano Territoriale del Consorzio A.S.I. Val Pescara disciplinata dalla Variante al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio A.S.I. Val Pescara approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 52/2 del 11/03/1997, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6/03/1978 n. 218 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 22/08/1994 n. 56;

Art. 12 Aree per attività produttive P.R.T.

Sono zone riportate in cartografia destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali (quest'ultime con le limitazioni di cui al precedente art. 11).

In sede di Piani Attuativi che hanno contenuti e valenza di P.P. ai sensi dell'art. 18 e

seguenti della L.R. 18/83 nel testo vigente, il Consorzio definirà puntualmente le aree pubbliche le stime finanziarie e l'individuazione delle proprietà da espropriare.

In questo modo le aree destinate ad attività produttive nelle varie specie previste e puntualmente cartografate potranno essere attuate direttamente.

In assenza dei suddetti Piani Attuativi la utilizzazione dei terreni potrà essere concessa dal Consorzio ASI sulla base di un progetto unitario su comparto (o sub-comparto) ai sensi del precedente art. 8 a cura dei proprietari interessati. Nel caso di sub-comparto l'intervento dovrà essere inquadrato su indicazioni del Consorzio, in un ambito più vasto che rivesta carattere di funzionalità.

Successivamente sarà possibile intervenire con concessioni edilizie previa stipula di convenzione con il Consorzio ASI per la cessione gratuita delle superfici-standards e le modalità di realizzazione delle infrastrutture a rete (strade secondarie di distribuzione interna ecc...).

Per i parametri da rispettare si rinvia per gli interventi all'interno dei lotti a quanto stabilito ai precedenti artt. 6 e 7 ed all'art. 11 per le attività commerciali.

Aree standards: Per le destinazioni industriali, artigianali come quelle commerciali e direzionali. Gli spazi pubblici devono rispettare i rapporti stabiliti dal D.M. 2/4/1968 n. 1444.

Parcheggi: Oltre ai parcheggi di uso pubblico di cui al precedente punto (in cessione gratuita) vanno definiti i parcheggi di pertinenza dei vari insediamenti previsti e di cui agli artt. 6-7 ed 11 delle presenti norme.

Non potranno essere costruiti edifici di abitazione se non per il titolare o per il personale adibito alla manutenzione degli impianti, alla sorveglianza ed ai servizi in misura non superiore a mq. utili 100.

RELATIVAMENTE al Nuovo Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Consiglio Comunale n°81 del 20.10.2018 dichiarata immediatamente esecutiva.

Le particelle individuate al Foglio 55 – Mappali 190, 192, 193, 196, 197, 198, 201, 202, 205, 208, 210, 212, 213, 215, 217, 218, 251, 254, 255, 259, 260, 249, 252, 253, 257, 258, 376, 377, 378, 381, 385, 386, 406, 433, 488, 536, 538, 638, 640, 651, 653, 719, 720, 4068, 4099, 4101, 4104, 4106, 4107, 4109, 4111, 4113, 4115, 4117, 4120, 4121, 4124, 4126, ricadono in “ Zona D, aree per attività produttive ” con destinazione specifica a “Aree per Attività produttive nell’ambito del Piano Territoriale del Consorzio A.S.I. Val Pescara” il tutto individuato come “ Zona D – parti del territorio destinate ad insediamento di Attività Produttive, sottozona per attività industriali (D.1) ”, disciplinata dall’art. 40 delle N.T.A. sotto riportato;

- Le particelle individuate al Foglio 55 – Mappali 4088 per ca.2/3, 412 per ca. 2/3 , ricadono in “Zona B, completamento della struttura urbana SOTTOZONA ESTENSIVA 2 (B4)”, disciplinata dall’art. 37 delle N.T.A. di seguito riportati;
- Le particelle individuate al Foglio 55 – Mappale 4017, 4088 per ca.1/3, 412 per ca. 1/3, ricadono in “Zona E – parti del territorio destinate ad usi agricoli (Zona E , Sottozona agricola normale E.1 ”, disciplinata dall’art. 41 e 42 delle N.T.A. sotto riportato;

Art.40 Zona D, aree per attività produttive

Questa zona, che assume la valenza di "zona territoriale omogenea D" di cui all'art. 2 del DM 1444/68, è destinata al mantenimento, allo sviluppo e alla nuova localizzazione di edifici e impianti per l'attività produttiva.

Ogni progetto di intervento dovrà garantire all'interno del rispettivo lotto di pertinenza la dotazione minima di parcheggi privati (ad uso privato e/o pubblico) in funzione della destinazione d'uso degli immobili, nella misura e con le prescrizioni di cui alle presenti norme; per gli interventi di tipo commerciale dovranno essere garantiti gli standard di cui al "punto 2" dell'art. 5 del DM 1444/68.

Per le specifiche esigenze delle diverse attività produttive, l'area per attività produttive è suddivisa dal presente PRG nelle seguenti sottozone, caratterizzate da specifiche e differenziate norme di intervento:

- sottozona per attività industriali (D.1);
- sottozona per attività artigianali (D.2);
- sottozona per attività produttive in genere (D.3);
- sottozona per attività portuali (D.4).

In aggiunta, quindi, alle norme generali di cui sopra, si applicano le seguenti prescrizioni specifiche per ogni sottozona.

Sottozona per attività industriali (D.1)

Questa sottozona coincide con l'area di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara (ASI Val Pescara); in essa si opera secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Territoriale (PRT) del consorzio, salvo attivare nuove procedure di intervento in coerenza con quanto previsto dalla LR 23/2011.

Nei limiti consentiti dalle leggi in vigore e con la procedura prescritta, il Comune può avviare un processo di riduzione dell'area di competenza del consorzio sul lato confinante con il corso d'acqua; in tal caso la superficie eventualmente recuperata alla diretta competenza del Comune è destinata dal presente PRG a “sottozona agricola di rispetto ambientale” (E.2), senza necessità di ulteriore variante urbanistica.

..... omissis.....

Art. 37 Zona B, completamento della struttura urbana

Questa zona assume la valenza di "zona territoriale omogenea B" di cui all'art. 2 del DM 1444/68 ed è suddivisa in specifiche sottozone come di seguito descritto.

In questa zona l'impianto urbano è già consolidato e sono già presenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; l'intervento edilizio è possibile in forma diretta attraverso la costruzione di nuovi edifici nei lotti

liberi, la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e ricostruzione secondo gli indici di piano, la ristrutturazione urbanistica.

Al fine di rispettare le esigenze di articolazione sul territorio delle tipologie insediative, la zona di completamento della struttura urbana è suddivisa dal presente PRG nelle seguenti sottozone, caratterizzate da specifiche e differenziate norme di intervento:

- sottozona intensiva (B.1);
- sottozona semintensiva (B.2);
- sottozona estensiva 1 (B.3);
- **sottozona estensiva 2 (B.4).**

In aggiunta, quindi, alle norme generali di cui sopra, si applicano le seguenti prescrizioni specifiche per ogni sottozona.

-omissis
- **Sottozona estensiva 2 (B.4)**

In questa sottozona il PRG si attua applicando i seguenti indici, facendo comunque salve le eventuali limitazioni derivanti dai vincoli sovraordinati:

Uf	Indice di utilizzazione fondiario	mq/mq	0,20
H	Altezza massima	ml	7,50
Ds	Distacco dalle strade	ml	5,00
Dc	Distacco dai confini	ml	5,00
Df	Distacco tra fabbricati	ml	10,00

Nel caso di sopraelevazione degli edifici esistenti, la stessa è consentita a filo fisso dell'esistente, fatto salvo il rispetto di ml 10,00 tra le pareti finestrate.

Art. 41 Attività ammesse nelle aree a prevalente destinazione agricola

Le "aree a prevalente destinazione agricola" sono destinate all'attività agricola, o comunque prevalentemente ad essa, e a quelle localizzazioni che con essa risultano compatibili, secondo le indicazioni della legislazione vigente in materia.

Nelle "aree a prevalente destinazione agricola" gli usi ammessi sono i seguenti:

- usi residenziali (nei limiti di cui alle specifiche norme);
- usi ricettivi (nei limiti di cui alle specifiche norme);
- usi agricoli.

Fatte salve le specifiche prescrizioni di sottozona, in queste aree sono ammesse destinazioni d'uso residenziali, connesse o meno alla necessità di conduzione del fondo (nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sottozona), strutture agrituristiche e/o di turismo rurale, nonché edifici a destinazione produttiva e di servizio relativi all'attività agricola, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VII della LR 18/1983 integrata e delle specifiche prescrizioni di sottozona.

Sono esclusi da quest'area gli impianti di carattere industriale per la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli, i caseifici, le cantine sociali, i frigoriferi e i frantoi, per i quali è previsto l'insediamento nelle zone a prevalente destinazione produttiva.

Per gli insediamenti a carattere commerciale si applica quanto previsto dall'Art. 43bis della LR 11/2008.

Art. 42 Zona E, aree per attività agricole

Questa zona assume la valenza di "zona territoriale omogenea E" di cui all'art. 2 del DM 1444/68 ed è suddivisa in specifiche sottozone come di seguito descritto.

Fermo restando quanto previsto dalle presenti norme, in questa zona si opera in conformità alla LR 18/1983 nel testo in vigore e dalla normativa di settore; in caso di difformità, tali normative di settore prevalgono sulle presenti norme.

In aggiunta alle prescrizioni delle presenti norme, negli ambiti di questa zona che risultassero ricompresi nei perimetri del Piano Regionale Paesistico (PRP), del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) si opera altresì entro i limiti ammessi da tali piani nel rispetto delle specifiche prescrizioni.

Per esigenze di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente naturale e di prevenzione del rischio territoriale, la zona agricola è suddivisa dal presente PRG nelle seguenti sottozone, caratterizzate da specifiche e differenziate norme di intervento:

- sottozona agricola normale (E.1);
- sottozona agricola di rispetto ambientale (E.2).

In aggiunta, quindi, alle norme generali di cui sopra, si applicano le seguenti prescrizioni specifiche per ogni sottozona.

- Sottozona agricola normale (E.1)

In questa sottozona il PRG si attua applicando i seguenti indici, ferme restando le eventuali ulteriori prescrizioni di sottozona e facendo comunque salve le eventuali limitazioni derivanti da vincoli sovraordinati:

Ut	Indice di utilizzazione territoriale	mq/mq	---
Uf	Indice di utilizzazione fondiario	mq/mq	0,01
Rc	Rapporto di copertura	%	---
Sm	Superficie minima	mq	10.000
H	Altezza massima	ml	7,50
Dc	Distacco dai confini	ml	5,00
Df	Distacco tra fabbricati	ml	10,00

Il distacco dalle strade che deve essere rispettato dalle nuove costruzioni è in funzione della tipologia di strada e segue la normativa prevista dal Codice della Strada (DLgs 285/1992) agli Artt. 2, 16 e 17, e dal relativo Regolamento (DPR 495/1992) all'Art. 26, con le classificazioni di cui al Comma 2 dell'Art. 2 del medesimo Codice della Strada, anche in conformità agli Artt. 32, 33 e 34 delle norme tecniche di attuazione del PTCP, con un minimo di ml. 20,00.

Ai sensi dell'Art. 70, Comma 2, della LR 18/1983 integrata, al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie contadine, possono essere ricompresi nella superficie agricola aziendale i fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale, collocati all'interno del territorio comunale e di comuni contermini, fermo restando che l'edificio residenziale deve insistere su un appezzamento unitario di almeno mq 3.000; si applica inoltre quanto previsto al Comma 3 dell'Art. 70 della LR 18/1983 integrata, convertendo gli 80 metri cubi e gli 800 metri cubi ivi previsti rispettivamente in mq 25 e mq 250 di Sul.

Ai sensi dell'Art. 71 della LR 18/1983 integrata, in questa sottozona è consentita una tantum la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo, anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale, con Uf pari a 0,015 mq/mq, fino ad un massimo di mq 600, su una superficie agricola aziendale accorpata di almeno mq 3.000; tale agevolazione può essere applicata una sola volta dal medesimo proprietario; non è soggetta a tali limiti la realizzazione di serre e coperture stagionali destinate a proteggere le colture, per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del comune.

In questa sottozona sono, altresì, ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli e alla produzione zootecnica secondo le indicazioni e le prescrizioni di cui all'Art. 72 della LR 18/1983 integrata, con altezza massima di ml 12,00.

.....omissis.....

Tale certificazione ha validità annuale così come disposto dal comma 3 dell'art. 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e s.m.i..

Ortona, 30 maggio 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Milena Coccia

